

I limiti ai mandati consecutivi: una garanzia indispensabile, ma solo per i vertici di Esecutivi eletti direttamente

Nicola Lupo

1. Premessa

La tesi che si vuol sostenere in questo contributo è che il divieto di svolgere più mandati consecutivi – spesso sinteticamente chiamato come ‘divieto di terzo mandato’, visto che perlopiù esso è riferito a chi ha esercitato due mandati consecutivi – si giustifichi, e sia anzi costituzionalmente necessario, solo ove riferito a cariche di vertice del potere esecutivo per le quali sia prevista l’elezione diretta da parte dei cittadini. Tale divieto, indubbiamente di natura piuttosto drastica e rigida, come tutti i *term limits*, si presenta però come un adeguato contrappeso per evitare un accentramento dei poteri che altrimenti rischia di minare in profondità il funzionamento delle democrazie costituzionali; e si giustifica solo in quanto riferito a una carica monocratica eletta direttamente dai cittadini, e perciò dotata dei poteri del capo di un esecutivo sovraordinato rispetto ai componenti di questo e altresì in grado di condizionare, con le sue dimissioni – per effetto della regola del *simul stabunt simul cadent*, che perlopiù accompagna l’elezione diretta – la durata dell’organo assembleare che è stato eletto contestualmente al vertice dell’esecutivo.

Si tratta di una tesi invero abbastanza semplice, che ho già provato ad argomentare sommariamente altrove¹, e che, soprattutto, mi pare altresì in linea con

¹ Cfr. N. Lupo, “Il no al “terzo mandato” come garanzia costituzionale,” *Rivista Il Mulino on line* (17 gennaio 2024). E, per alcuni cenni, “Revisioni costituzionali “puntuali” e “a tappe” della

gli orientamenti di fondo che emergono dalla giurisprudenza costituzionale, da ultimo riaffermati con chiarezza dalla sentenza n. 64 del 2025. Quest'ultima pronuncia, come invero era abbastanza facile da prevedere², ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione Campania intesa ad aggirare, per quella Regione, il divieto di terzo mandato consecutivo posto dal legislatore statale con riferimento ai presidenti di regioni ordinarie, purché eletti appunto direttamente dai cittadini.

Eppure, nel dibattito pubblico continua a farsi, spesso, una grande confusione in proposito. Da un lato, si levano critiche sul preteso contrasto del divieto di terzo mandato con i principi democratici e con la volontà degli elettori, ignorando l'importanza dei limiti al potere, caratteristici del costituzionalismo e di ogni garanzia costituzionale. Dall'altro, i *term limits* tendono ad essere considerati tutti assieme, confondendo quelli previsti per i vertici dell'esecutivo nell'ambito di forme di governo a elezione diretta, con quelli riferiti ai presidenti o ai componenti di esecutivi i quali derivano, invece, la loro legittimazione unicamente da un voto assembleare; e altresì con i *term limits* che a volte sono stati introdotti, mediante regole interne di partito o in taluni casi anche attraverso norme di legge, con riguardo a cariche quali componenti di organi collegiali di rappresentanza politica (ossia, di parlamentare, consigliere regionale ecc.).

Per questa ragione – senza alcuna pretesa di completezza, ma, anzi, con un approccio dichiaratamente selettivo – si ritiene non inutile provare a ribadire, nella prima parte di questo contributo, alcuni dei contro-argomenti che possono richiamarsi in risposta alle principali critiche che sono state rivolte, specie dai diretti interessati e da figure a loro vicine, nei confronti del divieto dei tre mandati consecutivi previsto per i sindaci e per i presidenti di regione eletti direttamente: divieto introdotto nel primo caso dallo stesso legislatore statale che, nel 1993, ha disciplinato la loro elezione diretta; e, nel secondo caso, per le Regioni ordinarie, con la legge di principio approvata nel 2004, in attuazione dell'art. 122 Cost., 5 anni dopo la previsione, introdotta con legge costituzionale n. 1 del 1999, dell'elezione diretta dei Presidenti di Regione (in alternativa alla forma di governo parlamentare).

Per poi, nella seconda parte del contributo – dopo aver accennato a come il divieto di terzo mandato sia stato inserito, per il presidente del consiglio dei ministri eletto direttamente, nel disegno di legge di riforma costituzionale sul c.d. 'premierato' – soffermarsi più specificamente sulla peculiare disciplina vigente nella Regione Valle d'Aosta. Si tratta di un caso anomalo, perché in questa Regione a statuto speciale il limite di mandati consecutivi è stato previsto nell'ambito di una forma di governo parlamentare: una disposizione introdotta

forma di governo. Perché no?," *Riforme istituzionali e forme di governo*, a cura di G. Pitruzzella, A. Poggi, F. Fabrizzi, V. Tondi della Mura, e F. Vari (Torino: Giappichelli, 2023), 265-76.

² Cfr., ad esempio, oltre agli scritti succitati, F. Pagano, "Il divieto di svolgimento di un terzo mandato consecutivo per i Presidenti delle regioni alla luce delle previsioni dello Statuto speciale siciliano," *forumcostituzionale.it* 1 (2025): 177-80.

con legge regionale del 2007, che si sosterrà essere di dubbia legittimità costituzionale, ha previsto il divieto di terzo mandato consecutivo con riguardo a presidenti e componenti di Giunte che sono eletti dal Consiglio regionale, oltre che con riferimento agli stessi consiglieri regionali, purché in entrambi i precedenti mandati siano stati in carica per oltre metà della durata normale della legislatura.

2. I principali argomenti critici avanzati nei confronti dei *term limits* e la loro confutazione

2.1 L'offesa nei confronti degli elettori

Un primo argomento, avanzato in più occasioni da coloro che si oppongono ai *term limits*, è quello secondo cui il divieto di essere eletti per più di un certo numero di mandati consecutivi si rivelerebbe lesivo dei principi democratici e 'offensivo' verso gli elettori: costoro, infatti, sarebbero così considerati come degli 'idioti', incapaci – si suppone – di rimuovere un Presidente (uscente) sgradito; o dimidiati, ove intendano confermare un presidente che ha già svolto due mandati³.

L'argomento, pur diffuso, non regge ad un raffronto, foss'anche superficiale, di tipo comparatistico. Non mi pare, per dirla in estrema sintesi, che gli elettori statunitensi⁴, e neppure quelli delle numerose democrazie che prevedono, in vario modo, forme di *term limits* a corredo e come contrappeso dell'elezione diretta dei vertici dell'esecutivo, possano considerarsi offesi o limitati nelle loro possibilità di scelta. Né mi pare si possa seriamente dubitare del carattere democratico di tali ordinamenti sulla base dell'operatività di un divieto siffatto⁵.

Semmai, è noto come sia stata frequente, specie nei presidenzialismi degli Stati latinoamericani, la tentazione di forzare o di aggirare in qualche misura il limite dei mandati, perlopiù previsto da norme costituzionali. Tentazione manifestatasi praticamente ogni qualvolta il limite in questione è venuto a maturazione, dovendosi cioè applicare al capo di Stato o di governo in carica: con esiti a volte anche drammatici, che hanno condotto quegli Stati alla soglia di vere e proprie guerre civili⁶.

Ovviamente, giova in proposito ricordare che il limite di mandati consecutivi non è di per sé una misura sufficiente a impedire del tutto ogni continuità nell'esercizio sostanziale di ruoli di governo. Esso, proprio in quanto costituisce un meccanismo rigido, finisce per essere aggirabile con una qualche facilità: per esempio, interrompendo la continuità dei mandati con l'elezione di una figura

³ Tra gli altri, ha usato questo argomento il Presidente della Regione Veneto Zaia: <https://www.repubblica.it/politica/2023/11/02/news/zaia_intervista_autonomia_premiera-to-419360418/> (2023-11-02).

⁴ Non a caso, muove da un richiamo dell'esperienza statunitense F. Musella, "Ricomincio da tre? Il limite di mandato dei Presidenti di Regione," *Le istituzioni del federalismo* 1 (2023): 99 sg.

⁵ Conformemente, cfr. T. E. Frosini, "Elezione diretta dei Sindaci e limitazione del mandato," *Quaderni costituzionali* 2 (2001): 355-57, spec. p. 356.

⁶ Cfr., per tutti, A. Baturo, *Democracy, Dictatorship, and Term Limits* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014).

assai vicina al Presidente uscente, il quale poi resta libero di essere rieletto nei mandati immediatamente successivi.

2.2 La mancanza di un limite analogo per i parlamentari

Un secondo argomento fa leva sull'inesistenza di un limite analogo per cariche di tipo rappresentativo, come i deputati, i senatori o per i consiglieri regionali, per le quali non vige alcun limite al numero di mandati consecutivi⁷.

Chi usa questo argomento trascura un elemento macroscopico: ossia, che vi è una profonda differenza tra la titolarità della carica di vertice di poteri esecutivi, o di governo, e quella di poteri di rappresentanza politica all'interno di assemblee elettive. Il rischio di concentrazione e di personalizzazione del potere sostanzialmente non sussiste nel secondo caso, mentre appare elevato per i vertici dell'esecutivo, soprattutto allorquando questi siano eletti direttamente dai cittadini e possano perciò vantare una legittimazione di tipo popolare. Una legittimazione popolare diretta invocabile perciò a supporto delle decisioni che esse assumono, in solitudine o in seno all'organo collegiale da essi presieduto (il Consiglio dei Ministri, la Giunta ecc.): con una profonda differenza rispetto ai singoli parlamentari, che quella legittimazione popolare possono sì vantare, ma soltanto a sostegno della loro azione rappresentativa all'interno di un collegio ampio e per definizione pluralistico.

In una politica in cui si moltiplicano le spinte alla personalizzazione e alla concentrazione dei poteri in capo all'esecutivo, il limite dei mandati si profila come uno dei più efficaci contrappesi. Esso, invece, appare poco giustificabile ove lo si riferisca a cariche rappresentative, che si esercitano nell'ambito di organi assembleari.

Un discorso un po' diverso può farsi con riferimento alle *policies* o alle regole statutarie o regolamentari che, all'interno dei singoli partiti, siano rivolte ad assicurare un qualche ricambio della loro pattuglia di parlamentari o consiglieri regionali. Qui non si dispone nessuna deroga al diritto di elettorato passivo dei cittadini, ma, a coloro che intendono presentarsi come candidati per quel partito, si impone una regola intesa a evitare una permanenza eccessivamente lunga in quella carica rappresentativa.

In nome di una logica non dissimile, in qualche limitato caso (penso ad una prassi in essere nel partito radicale negli anni Settanta) il partito si spinge a chiedere a chi venga eletto di non svolgere l'intero mandato, ma di dimettersi a metà dello stesso, in modo da assicurare l'elezione anche al primo dei non eletti. Con un impegno che non si può certamente far valere davanti ad un giudice, visto che esso risulterebbe in palese contrasto con il divieto di mandato imperativo di cui all'art. 67 Cost., e che parrebbe altresì sostanzialmente elusivo della volontà espressa dagli elettori, ma che può avere un qualche ausilio

⁷ Lo si veda impiegato, tra gli altri, dall'allora sindaco di Bari e Presidente dell'ANCI, Decaro: <<https://www.rainews.it/tgr/puglia/articoli/2023/10/decaro-terzo-mandato-dei-sindaci-linea-e-di-far-esprimere-i-cittadini-7d5b1045-0fde-4533-8211-8f11096ced7a.html>> (2023-11-02).

nella vita interna del partito, in particolare per attenuare i conflitti al suo interno, specie in occasione dell'individuazione delle candidature e nel rapporto tra dirigenti e iscritti.

Ovviamente, queste misure interne ai singoli partiti possono ben essere ritenute non condivisibili nel merito, ma hanno comunque una natura decisamente diversa rispetto alle norme imperative che affermano divieti per Costituzione o per legge, e che siano applicabili a tutti: tant'è che l'aggiramento delle prime risulta tutt'altro che infrequente, anche perché il loro *enforcement* è comunque rimesso agli organi dirigenti del partito in questione.

2.3 L'accentuazione del 'presentismo'

Un terzo ordine di argomenti – a mio avviso di una qualche maggiore solidità – fa leva sull'esigenza di disporre, per i titolari degli organi di governo, di un orizzonte temporale più lungo, al duplice fine di consentire loro di 'apprendere il mestiere' e di creare le condizioni idonee a mettere in cantiere e adottare misure lungimiranti: riforme volte cioè a perseguire interessi non contingenti e di breve periodo, ponendo così rimedio al problema del 'presentismo' (o *short-termism*).

A questi argomenti se ne può legare un altro, che consiste nell'esigenza di consentire l'esplicarsi dei meccanismi della responsabilità politica, sui quali com'è noto si reggono le democrazie contemporanee, in coerenza con le teorizzazioni, tra gli altri, di Schumpeter e di Popper⁸. I *term limit*, infatti, impedendo al titolare di una carica di ricandidarsi ulteriormente alla medesima, finiscono per incrinare, con riferimento all'ultimo mandato ricoperto, l'applicabilità di tali meccanismi: in altre parole, gli elettori alla scadenza di un mandato non più rinnovabile non sono posti nelle condizioni di esprimersi sull'operato di chi li ha governati, né di sanzionarli non rielegendoli.

Le risposte a queste critiche si richiamano soprattutto al fatto che le politiche, così come la responsabilità politica, non fanno capo tanto al singolo, quanto al partito politico di appartenenza: sono i partiti a dover delineare misure e riforme (anche) di lungo periodo e a rispondere poi agli elettori alle elezioni successive, anche a prescindere dalla possibilità di ricandidare il vertice dell'esecutivo uscente.

Tuttavia, come si accennava, un qualche fondamento, specie in tempi di elevata personalizzazione della politica e di presidenzializzazione delle forme di governo, non può non essere riconosciuto a questo genere di argomenti. A maggior ragione, evidentemente, a livello di enti locali, e in particolare dei comuni più piccoli, laddove il peso dei partiti politici tende ovviamente ad essere minore.

Non è probabilmente un caso che proprio a livello di comuni e province si sia disposto, con il testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, l'allungamento da 4 a

⁸ Cfr. J. A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, Democracy* (London: Allen and Unwin, 1946²), cap. 22, e K. R. Popper, *The Open Society and Its Enemies. The Spell of Plato* (London: Routledge, 1966), trad. it. a cura di D. Antiseri, *La società aperta e i suoi nemici. I. Platone totalitario* (Roma: Armando, 1996³), 160 sg.

5 anni del mandato di sindaci e presidenti di provincia eletti direttamente⁹: così comportando, evidentemente, altresì un'attenuazione degli effetti del divieto di terzo mandato, che, rispetto alla previsione originaria, è diventato operativo dopo 10, anziché dopo 8 anni di titolarità della carica in questione. Nella stessa logica, come si vedrà tra breve, recentemente si sono altresì stabiliti la non riferibilità del *term limit* in questione ai comuni più piccoli e l'allungamento del medesimo per i comuni piccoli, ma non piccolissimi.

2.4 La non applicabilità a realtà amministrative e nei piccoli comuni

Un quarto argomento, infine, tende a porre l'attenzione sulla dimensione territoriale nella quale il limite dei mandati è destinato a trovare applicazione. Ad esempio, si è autorevolmente sostenuto che per le cariche 'amministrative' non si porrebbero le medesime esigenze, riscontrabili a livello nazionale, nel senso di evitare una sorta di 'monarca elettivo'¹⁰. O si è fatto leva sulla difficoltà, a livello locale, di poter contare su personale politico di livello adeguato a garantire un ricambio costante, senza far scadere eccessivamente la qualità della classe politica.

Come si accennava, argomenti di questo tipo hanno portato a una importante evoluzione della normativa sui *term limit* relativamente ai comuni minori. La portata applicativa originaria del divieto in questione è stata infatti significativamente ridotta: per un verso, essendosi escluso del tutto tale divieto per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti; per altro verso, essendosi consentito un mandato in più, trasformandolo perciò in divieto di quarto mandato consecutivo, per i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti¹¹.

Questi argomenti, peraltro, pur diffusi ed evidentemente almeno in parte condivisi dal legislatore, mi paiono anch'essi piuttosto discutibili. I rischi di concentrazione e di personalizzazione del potere non si riducono di certo solo perché l'elezione riguarda un numero limitato di cittadini e un'area più ristretta di territorio. Anzi, si può persino sostenere la tesi esattamente opposta, ossia che il limite di mandati si riveli essere particolarmente utile proprio nelle realtà mino-

⁹ L'art. 2, comma 2, della legge n. 81 del 1993, nel testo originario, disponeva che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi (allora di durata quadriennale) la carica di sindaco e di presidente della provincia "non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche". Ora tale disposizione è presente nell'art. 51 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dove è stata riferita a mandati divenuti di durata quinquennale e precisata, limitandosene l'applicabilità con riguardo a due successivi incarichi ricoperti per almeno due anni, sei mesi e un giorno (ossia, in pratica, per più di metà della legislatura).

¹⁰ Cfr. l'intervista di B. Dallarovere a P. Pombeni dal titolo, "Il nodo del terzo mandato ai presidenti di Regione: È un paletto senza senso, serve solo a liberare poltrone", *il Resto del Carlino*, 17 dicembre 2023: <<https://www.ilrestodelcarlino.it/emilia-romagna/politica/terzo-mandato-presidenti-regione-pombeni-c7151444>>.

¹¹ Art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato prima dalla legge 12 aprile 2022, n. 35, e poi dal decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, come convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.

ri, al fine di evitare clientelismi e il prodursi di meccanismi di conservazione del potere tali da impedire ogni ricambio nell'esercizio dei poteri di governo locale.

3. L'introduzione del divieto di terzo mandato nel disegno di legge di riforma costituzionale sul c.d. premierato

Proprio le contro-argomentazioni che si sono appena accennate, nei confronti del rilievo della dimensione territoriale di riferimento, fanno comprendere come mai sia diffusa l'esigenza di un trattamento sostanzialmente omogeneo delle cariche di governo, nei diversi livelli territoriali, nel momento in cui per i loro vertici è stata introdotta l'elezione diretta. Da questo punto di vista, le recenti vicende del disegno di legge costituzionale del Governo sul c.d. premierato, che com'è noto intende introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, non possono non apparire particolarmente significative.

In particolare, la mancata previsione, nel testo del disegno di legge, di un limite di mandati per il Presidente del Consiglio nel momento in cui si propone una modifica alla Costituzione volta a prevederne l'elezione diretta, ha rappresentato un elemento che ha indebolito non poco la tenuta di tale limite per sindaci e presidenti di regione eletti direttamente.

Tuttavia, tale omissione è stata colmata nel corso dell'*iter* parlamentare: nel testo approvato in prima lettura dal Senato compare il divieto di tre mandati consecutivi per il Presidente del Consiglio direttamente eletto (sempreché uno dei due mandati svolti non sia durato meno di metà della legislatura). E ciò anche a seguito di una indicazione emersa abbastanza chiaramente da parte di alcuni degli esperti auditi dalla Commissione affari costituzionali del Senato¹². Un'indicazione rispetto a cui la stessa Presidente del Consiglio Meloni ha espresso una significativa apertura, nel corso della conferenza stampa di inizio 2024¹³, e che è stata prontamente recepita tre mesi dopo, per effetto dell'approvazione di un emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo¹⁴.

Pertanto, nell'art. 92 Cost. come sarebbe emendato sulla base del testo approvato dal Senato¹⁵, subito dopo la statuizione secondo cui «Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni», si è aggiun-

¹² Cfr., per tutti, N. Zanon, "Su quanto possa o debba essere "forte" un Presidente del Consiglio eletto direttamente," rielaborazione dell'audizione tenuta in data 30 novembre 2023 presso la I Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, *osservatorioaic.it* 1 (2024): 90-105.

¹³ Cfr. l'audio video della conferenza stampa, svoltasi il 4 gennaio 2024 (disponibile su <<https://www.youtube.com/live/1NHrmv-aAbc>>).

¹⁴ Cfr. l'emendamento 3.2000 del Governo, approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato in sede referente nella seduta del 2 aprile 2024. Per una valutazione positiva di tale modifica sia consentito rinviare a N. Lupo, "La riforma costituzionale del "premierato"," in *Politica in Italia 2025. I fatti dell'anno e le interpretazioni*, a cura di M. Bull, e L. Polverari (Bologna: il Mulino, 2025), 117-35.

¹⁵ A.C., XIX legislatura, n. 1921.

to che ciò può accadere «per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi».

Una disciplina che – ovviamente, a maggior ragione ove confermata nei successivi passaggi richiesti dall'art. 138 Cost. – sembra dunque ribadire, una volta ancora, la connessione tra elezione diretta del vertice dell'Esecutivo e divieto di più di due mandati consecutivi, così ponendo rimedio ad un'assenza riscontrabile nella formulazione originaria del disegno di legge costituzionale del Governo.

4. La peculiare disciplina del divieto di terzo mandato in Valle d'Aosta, in una forma di governo parlamentare

Il caso più significativo di introduzione del divieto di terzo mandato consecutivo in una forma di governo parlamentare è rappresentato, come si accennava, dalla Regione Valle d'Aosta. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale)¹⁶, si è stabilito che

Chi ha ricoperto per due legislature consecutive cariche all'interno della Giunta regionale non è, allo scadere della seconda legislatura, eleggibile all'interno della Giunta nella successiva legislatura. È consentito ricoprire una carica all'interno della Giunta nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno.

Come si è accennato, e come è risaputo, mentre l'elezione diretta del Presidente della Regione è stata l'opzione adottata, sulla scorta della legge costituzio-

¹⁶ La l.r. n. 21 del 2007 è la legge statutaria prevista dall'art. 15 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ai sensi del quale «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione [...] Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle». La l.r. n. 21 del 2007 è stata, in effetti, approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti ed è stata pubblicata sul *BUR-Bollettino Ufficiale Regionale* una prima volta, a fini notiziali, il 2 maggio 2007, e poi una seconda volta, senza che nei tre mesi successivi fosse presentata alcuna richiesta di referendum, il 14 agosto 2007, dopo essere stata promulgata. Peraltro, il 18 novembre 2007 si svolse in Valle d'Aosta un referendum propositivo allo scopo, tra l'altro, di introdurre l'elezione diretta del Presidente della Regione, il quale però non raggiunse il *quorum* strutturale del 45%, attestandosi al 27,6% degli aventi diritto, e non produsse dunque effetto alcuno.

nale 22 novembre 1999, n. 1 e delle leggi costituzionali di modifica degli Statuti speciali, da tutte le Regioni a statuto ordinario e altresì dalle Regioni a statuto speciale, la Regione Valle d'Aosta, assieme alla Provincia autonoma di Bolzano, hanno optato in senso diverso¹⁷. In particolare, la succitata l.r. n. 21 del 2007 ha previsto l'elezione da parte del Consiglio regionale sia del Presidente della Regione, tra i suoi componenti, sia degli assessori (artt. 2 e 4). Entrambe le elezioni devono aver luogo a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri. L'elezione degli assessori ha luogo con un'unica votazione, su proposta del Presidente, dopo l'elezione di quest'ultimo.

A completamento della disciplina della forma di governo regionale, sempre la l.r. n. 21 del 2007 ha previsto e disciplinato la mozione di sfiducia costruttiva (art. 5) e la mozione di sfiducia individuale, nei confronti dei singoli assessori (art. 6). E ha altresì prefigurato lo scioglimento del Consiglio regionale anche in caso di «incapacità di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni, dalle dimissioni del Presidente della Regione o dal verificarsi delle altre ipotesi di cui all'art. 7, comma 1» (ossia dalla morte o dall'impedimento permanente del Presidente stesso) (art. 8).

Tutti gli istituti fin qui richiamati concorrono nel delineare con chiarezza la forma di governo della Regione Valle d'Aosta come una forma di governo parlamentare. La presenza di alcuni elementi volti alla razionalizzazione del parlamentarismo spinge ad escludere una sua qualificazione in chiave di forma di governo assembleare, anche se il fatto che l'elezione del Presidente della Regione e degli assessori avvenga a scrutinio segreto, seppure a seguito di un'illustrazione del programma e di un apposito dibattito, rischia di ostacolare una univoca identificazione dei consiglieri e delle forze politiche che compongono la sua maggioranza¹⁸.

In una forma di governo di tipo parlamentare, l'introduzione di un limite ai mandati consecutivi per le cariche di governo costituisce un'evidente anomalia. L'unico altro caso in cui il divieto di più mandati è previsto in assenza dell'elezione diretta del vertice dell'Esecutivo è quello della Provincia autonoma di Bolzano, in cui la legge prov. 19 settembre 2017, n. 14, ha previsto un divieto di quarto mandato¹⁹. Un divieto, quello di un quarto mandato consecutivo per il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, introdotto relativamente di recente, e dunque ancora inidoneo a produrre effetti.

¹⁷ Cfr., per tutti, S. Troilo, *Lineamenti multimediali di diritto costituzionale e pubblico* (Torino: Giappichelli, 2025), 307.

¹⁸ Cfr. E. Albanesi, "La Giunta regionale," in *Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste*, a cura di P. Costanzo, R. Louvin, e L. Trucco (Torino: Giappichelli, 2020), 188 sg.

¹⁹ L'art. 69, comma 1, della legge prov. 19 settembre 2017, n. 14 (Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale) stabilisce in particolare che «Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della Provincia, e comunque prima che siano decorsi 48 mesi, chi ha espletato tale carica consecutivamente per tre legislature o comunque ininterrottamente per 15 anni. Esclusivamente a tal fine si considera legislatura l'espletamento della carica per almeno 48 mesi».

5. La problematica estensione del divieto di mandati consecutivi agli assessori regionali

La sopra riportata disciplina valdostana del divieto dei mandati appare peculiare anche per un altro aspetto. Essa è riferita non soltanto al vertice dell'Esecutivo, ma a tutti i suoi componenti, come si è osservato, anch'essi eletti dal Consiglio regionale.

Con l'avvertenza, correttamente formulata dalla dottrina, che il divieto di eleggibilità va inteso in chiave estensiva o, se si vuole, cumulativa (onde evitare comportamenti strumentali, volti ad eluderlo): ossia, «come riferito alla carica di Presidente della Regione per colui che abbia ricoperto per due legislature consecutive la carica di Presidente della Regione ovvero di assessore». E correlativamente come «riferito alla carica di assessore per colui che abbia ricoperto per due legislature consecutive la carica di assessore ovvero di Presidente della Regione»²⁰.

Pure questa peculiarità è condivisa con la Provincia autonoma di Bolzano ove l'appena citato art. 69 della legge regionale n. 14 del 2017, al comma 2, estende agli assessori la medesima disposizione che il comma 1 detta con riferimento alla carica di presidente.

Riguardo al divieto dei mandati per gli assessori regionali, può altresì segnalarsi il caso della Regione Veneto – nella quale com'è noto è prevista l'elezione diretta del Presidente della Regione – ove dal 2015 si è stabilito che «non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta». Tuttavia, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti «ha avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno»²¹.

6. I *term limits* in forme di governo parlamentari: incostituzionali per violazione del limite dell'armonia e per contrasto con il criterio di proporzionalità

Questo carattere per più versi anomalo della disposizione vigente in Valle d'Aosta sul limite di mandati per il Presidente della Regione e per gli assessori, contenuta nell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 21 del 2007, fa sì che possano nutrirsi seri dubbi rispetto alla conformità a Costituzione di tale disposizione.

I dubbi di legittimità costituzionale sembrano porsi anzitutto sotto il profilo della sua 'armonia' con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, secondo un parametro richiamato esplicitamente anche dall'art. 15 dello Statuto valdostano. E poi altresì, più in generale, quanto al contrasto di tali divieti con il criterio di proporzionalità, trattandosi di limitazione del diritto di elettorato passivo e del diritto di accedere a cariche pubbliche non proporzionata rispetto all'obiettivo con essa perseguito.

²⁰ Così Cfr. Albanesi, "La Giunta regionale," 185.

²¹ Così la l.r. 16 gennaio 2012, n. 5 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale), all'art. 6, commi 3 e 4, come modificati dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1.

Per quanto riguarda la finalità del divieto, è vero che una qualche *ratio* si può rinvenire anche alla base di *term limits* posti, come in questo caso, per cariche di governo non direttamente elettive: si può infatti invocare l'obiettivo della fisiologica esigenza di ricambio della classe politica e dei titolari di funzioni pubbliche, al fine di limitare in tal modo la continuità del potere. Tuttavia, le restanti finalità perseguite dal divieto di terzo mandato consecutivo per i Presidenti di Regione direttamente eletti, posto dal legislatore statale nel 2004 e ribadito dai legislatori regionali, espressamente riconosciute come di rilievo costituzionale dalla giurisprudenza costituzionale, non paiono replicabili in casi siffatti.

Non sembra infatti possibile invocare, in casi come quello valdostano, né «l'effettiva *par condicio* tra i candidati», né «la libertà di voto dei singoli elettori», né infine «la genuinità complessiva della competizione elettorale»: per citare gli obiettivi richiamati dalla Corte costituzionale, a supporto del divieto di terzo mandato per i sindaci, nella sentenza n. 60 del 2023²².

In quell'occasione, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità della legge della Regione Sardegna che consentiva ai sindaci dei comuni sardi con popolazione fino a 3.000 abitanti un numero massimo di quattro mandati consecutivi, e permetteva lo svolgimento di un massimo di tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni sardi con popolazione fino a 5.000 abitanti, ha tra l'altro sottolineato che

La previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l'elezione diretta dell'organo di vertice dell'ente locale, a cui fa da *ponderato contraltare* – riflette infatti una scelta normativa idonea a inervare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'*effettiva par condicio tra i candidati*, la *libertà di voto dei singoli elettori* e la *genuinità complessiva della competizione elettorale*, il *fisiologico ricambio* della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa *democraticità* degli enti locali (corsivi aggiunti).

Ed ha precisato che

Tali ulteriori interessi costituzionali sono destinati ad operare in armonia con il principio presidiato dall'art. 51 Cost., in base ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale.

Dall'insieme di questi elementi pare potersi ricavare la non manifesta infondatezza di un eventuale dubbio di legittimità costituzionale della disposizione in questione, che difficilmente sopravviverebbe a uno scrutinio in termini di armonia con la legge n. 165 del 2004, la quale, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, ha stabilito la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo dei soli Presidenti di Regione eletti a suffragio universale e diretto²³.

²² Sulla sentenza n. 60 del 2023 cfr. M. Gorlani, "Elezione diretta dei sindaci e numero massimo di mandati consecutivi: note a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 60 del 2023," *Diritti regionali* 3 (2023): 548-764.

²³ L'art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 165 del 2004 ha infatti disposto la «non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale in materia».

Una disposizione di principio, questa di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 165 del 2004, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 64 del 2025, ha ulteriormente valorizzato, richiedendone il rispetto da parte della Regione Campania e riaffermando (secondo quanto già affermato nella sentenza n. 60 del 2023) come il divieto di terzo mandato, introdotto con riferimento ai sindaci, rappresenti un «temperamento “di sistema” rispetto all'elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da “ponderato contraltare”».

Il limite di due mandati rappresenta, sempre ad avviso della Corte costituzionale, un «ponderato contraltare» che il legislatore statale ha correttamente ritenuto necessario anche con riferimento ai presidenti di regione, sempreché eletti direttamente:

quanto affermato da questa Corte con riferimento ai sindaci vale, *a fortiori*, per i Presidenti di Giunta regionale eletti a suffragio universale e diretto, dato che costoro [...] assommano in sé ampi poteri, sino al punto che in dottrina la relativa forma di governo è anche stata definita “iperpresidenziale”²⁴.

Come la Corte costituzionale ha ricordato nella recentissima sentenza n. 148 del 2025, infatti, «la disciplina regionale d'accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 288 del 2007), venendo in considerazione un diritto, quello di elettorato passivo protetto dall'art. 51 Cost., che assurge a «diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità (ex art. 2 della Costituzione) (sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990)» (ancora, sentenza n. 143 del 2010) e che, come tale,

può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza (sentenza n. 235 del 1988)²⁵.

Inoltre, la disposizione valdostana sopra riportata, di cui all'art. 3, comma 3, della l.r. n. 21 del 2007, non sembrerebbe idonea a resistere ad uno scrutinio, sempre da parte della Corte costituzionale, quanto al rispetto del criterio di proporzionalità.

Da tempo la Corte costituzionale ha infatti affermato che le clausole limitative dell'elettorato passivo sono soggette a uno scrutinio stretto di ragionevolezza.

²⁴ Così ancora la sentenza n. 64 del 2025. Su di essa cfr., tra gli altri, con varietà di posizioni, E. Rinaldi, “Il “terzo mandato” del Presidente della Giunta regionale. Riflessioni sulla sentenza n. 64 del 2025 della Corte costituzionale,” *Osservatorio AIC* 5 (2025): 117-33, e M. Cosulich, “Dix ans, ça suffit? Il dilemma del terzo mandato, da Napoli a Trento, fra autonomia e uniformità,” *federalismi.it* 29 (2025): 46-71.

²⁵ Così la sentenza n. 148 del 2025 della Corte costituzionale, che ha accolto un conflitto di attribuzioni tra enti sollevato dalla Regione autonoma della Sardegna a seguito di una pronuncia del Collegio regionale di garanzia elettorale che ha chiesto la decadenza dalla carica del candidato eletto a Presidente della Regione.

lezza e di proporzionalità, stante l'inerenza della materia a principi supremi, e debbono essere giustificate alla stregua di beni o interessi costituzionalmente rilevanti²⁶.

Del criterio di proporzionalità, del resto, proprio in tema di *term limits*, la Corte costituzionale ha fatto applicazione nella sentenza n. 184 del 2023 (con riferimento al presidente e agli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali), con cui sono state dichiarate fondate, per violazione degli artt. 2, 3 e 18 Cost., le questioni di legittimità costituzionale di una disposizione che aveva introdotto il divieto di quarto mandato per i vertici delle federazioni sportive nazionali²⁷.

Un ultimo elemento deve essere aggiunto, al fine di sottolineare ulteriormente le criticità che tale disposizione solleva. In forme di governo di tipo parlamentare la disciplina sui *term limits* finisce per risultare, in concreto, difficilmente applicabile, stante la varietà delle vicende politico-istituzionali che incidono sulla durata della legislatura e sul mandato degli Esecutivi.

Le forme di governo parlamentari, diversamente dai sistemi in cui opera un'e-lezione diretta, non sono infatti caratterizzate da una durata fissa degli organi legislativi ed esecutivi, e neppure da meccanismi rigidi del tipo *simul stabunt, simul cadent*, ma sono per definizione contraddistinte da una durata incerta: sia degli Esecutivi, i quali possono essere sostituiti, una o più volte, in corso di legislatura; sia dello stesso organo consiliare, il quale, come si è osservato, può essere sciolto anticipatamente anche perché non in grado di promuovere e supportare la formazione di un nuovo Esecutivo²⁸.

7. L'illegittimità costituzionale della disciplina valdostana sul limite ai mandati consecutivi da consigliere regionale

Per inciso, sulla base di argomenti almeno in parte analoghi sembrano sussistere dubbi di legittimità costituzionale altresì in merito alla disciplina vigente dal 2019 in Valle d'Aosta, che ha introdotto un limite ai mandati consecutivi da consigliere regionale, e che risulta al momento essere un *unicum* nel panorama

²⁶ Cfr., tra le altre, le sentenze n. 376 del 2004, n. 141 del 1996, n. 510 del 1989 della Corte costituzionale.

²⁷ Sulla sentenza n. 184 del 2023 della Corte costituzionale cfr. A. M. Gambino e F. Piergentili, "Federazioni sportive: l'incostituzionalità del divieto definitivo di accesso alle cariche direttive nella sentenza n. 184 del 2023," *Giurisprudenza costituzionale* 5 (2023): 1917 sg.

²⁸ Nella Regione Valle d'Aosta, in particolare, la XV legislatura (dal 26 giugno 2018 al 19 ottobre 2020) ha avuto una durata pari a due anni, tre mesi e ventitré giorni, e dunque chiaramente inferiore ai due anni, sei mesi e un giorno indicati dal secondo periodo dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 21 del 2007, come tempo minimo necessario in ambedue le legislature precedenti, affinché scattasse la clausola del divieto del terzo mandato consecutivo contenuta nel primo periodo del medesimo comma. È questa la tesi che si è fatta propria in occasione di una consulenza legale chiesta allo scrivente dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta (cfr. <https://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2025/10/22/testolin-e-bertschy-possono-avere-ruoli-in-nuova-giunta_9c607998-6cfb-453e-bc36-dd67b0a7a4a8.html>, 2025-11-02).

delle Regioni italiane²⁹. Essa ha fissato un divieto di quarto mandato, disponendo che «Non sono immediatamente rieleggibili alla carica di Consigliere regionale coloro che hanno rivestito per tre mandati consecutivi la carica medesima». Anche in questo caso, vi è una deroga in caso di mandato inferiore alla metà legislatura: «È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno»³⁰.

Tali limitazioni al diritto all'elettorato passivo, previste non con riferimento alla permanenza ai vertici dell'Esecutivo regionale, bensì per essere ri-eletti quali membri dell'assemblea rappresentativa, risultino assai più difficilmente giustificabili alla stregua di beni o interessi costituzionalmente rilevanti.

Ciò soprattutto in considerazione dei poteri decisamente più limitati spettanti ai singoli consiglieri regionali, i quali non sono evidentemente titolari di poteri di governo, rispetto ai quali la giurisprudenza costituzionale prima richiamata ha a più riprese sottolineato la necessità di prevedere adeguati contrappesi – in particolare laddove a tali cariche si sia eletti direttamente –, ma si limitano a concorrere a processi deliberativi in qualità di membri di un organo collegiale per definizione a composizione pluralistica e con modalità di lavoro caratterizzate da elevati livelli di pubblicità e di trasparenza.

8. Conclusioni

È chiaro che il tetto al numero di mandati elettivi è tra i limiti più difficilmente digeribili, tra quelli che il diritto (costituzionale) pone alla politica. Si tratta di un limite drastico, comprensibile a tutti, il quale, come si è visto, può sì essere aggirato con la candidatura e l'elezione di figure assai vicine al sindaco/presidente uscente, ma che comunque incide profondamente e spesso scombina i giochi e gli equilibri politici: chiama le forze politiche e le coalizioni sia a individuare un nuovo nominativo in grado di sostituire il sindaco/presidente uscente, sia a proporre a quest'ultimo un incarico adeguato al suo peso politico che, specie dopo lo svolgimento di due mandati in cariche prestigiose, è in genere assai ragguardevole. Mentre la ricandidatura dell'*incumbent* si rivela essere una scelta per più versi più facile e più 'naturale', e per di più spesso vincente.

Da ciò discendono due conseguenze, solo apparentemente contraddittorie tra di loro.

²⁹ Per un breve lasso temporale, una disciplina di tal tipo era stata introdotta nella Regione Veneto, dove un divieto di terzo mandato consecutivo per i relativi consiglieri regionali era stato stabilito dalla l.r. 27 gennaio 2015, n. 1, con disposizione aggiunta quale comma 3-*bis* all'art. 6 della l.r. 16 gennaio 2012, n. 5. Tale disposizione è stata poi abrogata ad opera della l.r. 25 maggio 2018, n. 19.

³⁰ Così la disposizione che la l.r. 4 giugno 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 – Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta) ha aggiunto, quale art. 3.1, alla l.r. n. 3 del 1993.

Da un lato, si ricava che di un limite siffatto occorra fare un uso accorto, ricorrendo ad esso solo come contrappeso di uno sbilanciamento tra i poteri quale quello che deriva dall'elezione diretta dell'esecutivo, di cui rappresenta un chiaro meccanismo di riequilibrio, senza estenderlo, come invece è accaduto in Valle d'Aosta (e nella Provincia di Bolzano) a forme di governo di tipo parlamentare.

Dall'altro, si spiega come mai i 'nemici' del limite ai mandati consecutivi siano tanti, e diffusi nelle varie forze politiche e nelle varie istituzioni, secondo le circostanze e convenienze del contesto; e altresì come mai le loro voci si facciano sentire ogni volta che di quel limite debba farsi applicazione, nella speranza di riuscire a forzarlo e a derogarvi, grazie magari a qualche stratagemma.

Eppure, se si riflette sull'esperienza fin qui verificatasi, se ne ricavano una serie di indicazioni che confermano i problemi connessi a una lunga permanenza in una carica di vertice dell'esecutivo, per la quale è prevista l'elezione diretta.

Si può richiamare, in proposito, la vicenda dei 'primi' Presidenti di Regione eletti direttamente nel 2000 in due Regioni importanti e ritenute tra quelle meglio governate della Penisola, quali la Lombardia e l'Emilia-Romagna (Roberto Formigoni e Vasco Errani, peraltro già titolari della carica di vertice l'uno dal 1995, l'altro dal 1999)³¹. Ebbene, in entrambi i casi la rielezione nel 2010, avvenuta per entrambi con ampio consenso (56,11% Formigoni; 52,1% Errani) e in virtù di un'interpretazione del ricordato art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 165 del 2004 come disposizione non retroattiva, con il sostanziale aggiramento del divieto di terzo mandato, non si è rivelata particolarmente felice³². L'ulteriore mandato si è infatti rivelato foriero di problemi e di inchieste giudiziarie, conclusesi con esiti diversi (con la condanna per il primo; con l'assoluzione in appello per il secondo), ma che hanno portato entrambi a non terminare alla scadenza naturale il loro ultimo mandato; e determinato perciò elezioni anticipate.

Insomma, paradossalmente sia il sistema regionale, sia forse la biografia politica di entrambi i protagonisti avrebbero con ogni probabilità tratto giovamento da un'applicazione più rigorosa della norma sul divieto del terzo mandato per i Presidenti di Regione eletti direttamente. A riprova del fatto che, se viste con la giusta distanza, le garanzie costituzionali finiscono spesso per fare l'interesse delle istituzioni e dei loro titolari, anche quando sembrano apparentemente porre ostacoli allo sviluppo delle dinamiche prettamente politiche.

³¹ Sulla rielezione di Formigoni, a commento della sentenza n. 1404/2011 della Corte d'Appello di Milano, cfr. A. Lollo, "Non c'è due senza tre". È legittima la terza elezione consecutiva del Presidente della Regione eletto a suffragio universale diretto," *dirittiregionali.it* (31 maggio 2011).

³² Sulla questione della retroattività della disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. f, della legge n. 165 del 2004, cfr., tra gli altri, L. Castelli, "Profili costituzionali del terzo mandato dei Presidenti di Regione," *Le Regioni* 4-5 (2009): 487-518, e G. Perniciaro, *Autonomia politica e legislazione elettorale regionale* (Padova: Cedam, 2013), spec. p. 44 sg.

Riferimenti bibliografici

- Albanesi, E. "La Giunta regionale." In *Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste*, a cura di P. Costanzo, R. Louvin, e L. Trucco, 188 sg. Torino: Giappichelli, 2020.
- Baturo, A. *Democracy, Dictatorship, and Term Limits*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014.
- Castelli, L. "Profili costituzionali del terzo mandato dei Presidenti di Regione." *Le Regioni* 4-5 (2009): 487-518.
- Cosulich, M. "Dix ans, ça suffit? Il dilemma del terzo mandato, da Napoli a Trento, fra autonomia e uniformità." *federalismi.it* 29 (2025): 46-71.
- Dallarovere, B. "Il nodo del terzo mandato ai presidenti di Regione: È un paletto senza senso, serve solo a liberare poltrone." *il Resto del Carlino*, 17 dicembre 2023. <<https://www.ilrestodelcarlino.it/emilia-romagna/politica/terzo-mandato-presidenti-regione-pombeni-c7151444>> (2025-11-02).
- Frosini, T. E. "Elezione diretta dei Sindaci e limitazione del mandato." *Quaderni costituzionali* 2 (2001): 355-57.
- Gambino, A. M., e F. Piergentili. "Federazioni sportive: l'incostituzionalità del divieto definitivo di accesso alle cariche direttive nella sentenza n. 184 del 2023." *Giurisprudenza costituzionale* 5 (2023): 1917 sg.
- Gorlani, M. "Elezione diretta dei sindaci e numero massimo di mandati consecutivi: note a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 60 del 2023." *Diritti regionali* 3 (2023): 548-764.
- Lollo, A. "'Non c'è due senza tre'. È legittima la terza elezione consecutiva del Presidente della Regione eletto a suffragio universale diretto." *dirittiregionali.it*, 31 maggio 2011.
- Lupo, N. "Il no al "terzo mandato" come garanzia costituzionale." *Rivista Il Mulino on line*, 17 gennaio 2024.
- Lupo, N. "La riforma costituzionale del "premierato". In *Politica in Italia 2025. I fatti dell'anno e le interpretazioni*, a cura di M. Bull, e L. Polverari, 117-35. Bologna: il Mulino, 2025.
- Lupo, N. "Revisioni costituzionali "puntuali" e "a tappe" della forma di governo. Perché no?" In *Riforme istituzionali e forme di governo*, a cura di G. Pitruzzella, A. Poggi, F. Fabrizzi, V. Tondi della Mura, e F. Vari, 265-76. Torino: Giappichelli, 2023.
- Musella, F. "Ricomincio da tre? Il limite di mandato dei Presidenti di Regione." *Le istituzioni del federalismo* 1 (2023): 99 sg.
- Pagano, F. "Il divieto di svolgimento di un terzo mandato consecutivo per i Presidenti delle regioni alla luce delle previsioni dello Statuto speciale siciliano." *forumcostituzionale.it* 1 (2025): 177-80.
- Perniciaro, G. *Autonomia politica e legislazione elettorale regionale*. Padova: Cedam, 2013.
- Popper, K. R. *The Open Society and Its Enemies. The Spell of Plato*. London: Routledge, 1966. Trad. it. a cura di D. Antiseri, *La società aperta e i suoi nemici. I. Platone totalitario*, 160 sg. Roma: Armando, 1996⁵.
- Rinaldi, E. "Il "terzo mandato" del Presidente della Giunta regionale. Riflessioni sulla sentenza n. 64 del 2025 della Corte costituzionale." *Osservatorio AIC* 5 (2025): 117-33.
- Schumpeter, J. A. *Capitalism, Socialism, Democracy*. London: Allen and Unwin, 1946².
- Troilo, S. *Lineamenti multimediali di diritto costituzionale e pubblico*. Torino: Giappichelli, 2025.
- Zanon, N. "Su quanto possa o debba essere "forte" un Presidente del Consiglio eletto direttamente." *osservatorioaic.it* 1 (2024): 90-105.